considerando che l'organismo d'intervento belga detiene delle scorte di frumento tenero provenienti dalla precedente campagna;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È constatato che le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 290/69 sono soddisfatte per l'azione nazionale per gli aiuti alimentari che il Regno del Belgio intende intraprendere dal 15 al 31 dicembre 1969, con imbarco nel porto di Anversa, e che si riferisce ad una fornitura di 5.000 tonnellate di frumento tenero da mobilitare sulle scorte in possesso dell'organismo d'intervento belga (OBEA).

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1969

relativa all'adattamento dei metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del trattato CEE alla nuova regolamentazione applicabile in materia di transito comunitario

(70/41/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, primo alinea,

considerando che il regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario [1], ha istituito procedure di transito distinte secondo che si tratti di merci comunitarie o di merci terze ;

considerando che, per quanto riguarda le merci che, ai sensi delle disposizioni di detto regolamento, non circolano vincolate ad una procedura di transito comunitario, la prova del carattere comunitario della merce è fornita dal documento di transito comunitario interno rilasciato a tal fine, detto T 2 L;

considerando che, per quanto attiene all'attraversamento di un paese terzo, il regime di transito comunitario è applicabile solo a condizione che l'attraversamento di tale paese si effettui con scorta di un titolo di trasporto unico e che l'utilizzo del documento T 2 L è subordinato alla stessa condizione;

considerando che, in conseguenza, l'utilizzo dei certificati per la circolazione delle merci istituiti dalle decisioni della Commissione del 5 dicembre 1960 [2] e del 17 luglio 1962 [3] non è più necessario ad esclusione del certificato per la circolazione delle merci DD 3 destinato a comprovare il carattere comunitario delle merci quando esse non sono trasportate direttamente da uno Stato membro ad un altro;

considerando che è bene mantenere le regole relative al rilascio ed all'utilizzo del certificato per la circolazione delle merci DD 3, pur apportandovi le modifiche richieste dall'attuale situazione;

considerando che sono necessarie disposizioni transitorie per assicurare un passaggio senza inconvenienti

---

[1] GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 1.

[2] GU n. 4 del 20. 1. 1961, pag. 29/61.

[3] GU n. 76 del 24. 8. 1962, pag. 2140/62.

dal sistema dei certificati di circolazione delle merci a quello istituito dal regolamento (CEE) n. 542/69,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le merci che soddisfano alle condizioni previste agli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, spedite da uno Stato membro verso un luogo situato fuori delle Comunità dal quale possono essere rispedite tal quali verso un altro Stato membro, danno luogo, a richiesta dell'esportatore, al rilascio di un certificato per la circolazione delle merci DD 3.

2. Per le merci provviste di imballaggio il certificato per la circolazione delle merci DD 3 è rilasciato solo a condizione che gli imballaggi, come le merci stesse, soddisfino alle condizioni previste agli articoli 9 e 10 del trattato.

3. Il certificato per la circolazione delle merci DD 3 non può essere rilasciato per i prodotti previsti:

— all'articolo 1 del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1);

— all'articolo 1 del regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina (2);

— all'articolo 1 del regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (3);

— all'articolo 1 del regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (4);

— all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) ed e), all'articolo 15, paragrafo 1, ed all'articolo 21, primo alinea, del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle materie grasse (5);

— all'articolo 1 del regolamento n. 170/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo al regime comune di scambio per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, e che abroga il regolamento n. 48/67/CEE (6);

— all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (7);

— all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (8);

— all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (9);

— all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (10);

— all'allegato II del regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (11);

— come per le merci alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativo al regime di scambio applicabile a talune merci risultanti dalle trasformazioni di prodotti agricoli (12).

Articolo 2

1. Il certificato per la circolazione delle merci DD 3 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro di spedizione al momento in cui le formalità doganali riguardanti la spedizione delle merci sono state compiute.

2. Non può più essere rilasciato se le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.

3. È compilato in modo da permettere l'identificazione delle merci alle quali si riferisce quando esse sono reintrodotte nella Comunità. Le autorità doga-

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.
(3) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(4) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.
(5) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(6) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2596/67.
(7) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(8) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(9) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(10) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(11) GU n. L 153 del 1° 7. 1968, pag. 8.
(12) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.

nali dello Stato membro di spedizione prendono tutte le misure ritenute necessarie per facilitare tale identificazione e ne fanno menzione sul certificato.

Articolo 3

1. Il certificato per la circolazione delle merci DD 3 è prodotto entro il termine di sei mesi a decorrere dal giorno del suo rilascio all'ufficio doganale ove le merci, alle quali il certificato si riferisce, formano oggetto di una dichiarazione al fine di destinarle sia ad un primo regime doganale, sia ad un regime doganale diverso di quello con cui sono state reintrodotte nella Comunità.

2. Non è valido che per le quantità di merce reintrodotte nella Comunità nello stesso termine.

Articolo 4

1. I formulari sui quali sono compilati i certificati per la circolazione delle merci DD 3 devono essere conformi al modello riportato in allegato.

2. La carta da utilizzare è una carta di colore bianco senza paste meccaniche, collate per scritture e pesante tra 55 e 65 grammi al m². La carta deve avere un fondo arabescato di color verde, che faccia apparire ogni falsificazione compiuta con mezzi meccanici o chimici. Sulla prima pagina di ciascun certificato è impressa una diagonale di color rosso che va dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro. Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm.

3. Spetta agli Stati membri far procedere alla stampa dei formulari. I formulari possono ugualmente essere stampati da tipografie autorizzate dallo Stato membro ove esse sono stabilite. In questo caso su ciascun formulario dovrà essere fatto riferimento a tale autorizzazione. Ogni formulario deve portare una menzione che indichi il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne permetta l'indentificazione. Inoltre dovrà portare un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

4. I formulari sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità stabilita dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. Le autorità competenti dello Stato membro ove il certificato è prodotto possono domandare la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di questo Stato membro.

5. Gli Stati membri possono esigere che il certificato sia compilato in due esemplari, conservando la copia all'ufficio doganale dove le formalità doganali di spedizione sono compiute.

6. Tuttavia, i formulari di certificati per la circolazione delle merci DD 3, che per il formato o per il peso della carta sono conformi alle disposizioni previste all'articolo 7, terzo alinea, della decisione della Commissione, del 5 dicembre 1960 [1], possono ancora essere utilizzati fino al 31 dicembre 1970.

Articolo 5

Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per il controllo dell'autenticità dei certificati per la circolazione delle merci DD 3 e della esattezza delle indicazioni che vi risultano.

Articolo 6

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 8, secondo alinea, del regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969 [2], e con riserva delle disposizioni previste al paragrafo 2 del presente articolo, cessano di aver effetto:

— la decisione relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità economica europea [1];

— la decisione della Commissione relativa ai metodi di cooperazione amministrativa speciali per l'applicazione dei prelievi intracomunitari istituiti nel quadro della politica agricola comune [3];

— la decisione della Commissione del 28 ottobre 1964 relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione del regime intracomunitario a certi prodotti considerati dal regolamento n. 14/64/CEE relativa alla graduale attuazione d'una organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina, sia alla circolazione delle merci ottenute a partire da altri prodotti nelle circostanze previste all'articolo 10, paragrafo 2, secondo capoverso, del trattato [4];

— la decisione della Commissione dell'8 gennaio 1965 che ha fissato le condizioni di rilascio dei certificati per la circolazione delle merci modelli

---

[1] GU n. 4 del 20. 1. 1961, pag. 29/61.
[2] GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.
[3] GU n. 76 del 24. 8. 1962, pag. 2140/62.
[4] GU n. 173 del 31. 10. 1964, pag. 2763/64.

DD 1, DD 3 e DD 4 relativi alle merci provviste di imballaggio (1);

— la decisione della Commissione del 9 novembre 1966 relativa ai metodi di cooperazione amministrativa atti ad assicurare la libera circolazione di alcuni prodotti del settore dell'olio di oliva (2);

— la decisione della Commissione del 28 aprile 1967 recante la estensione del campo di applicazione della sua decisione del 17 luglio 1962 che aveva istituito dei metodi di cooperazione amministrativi speciali per l'applicazione dei prelievi intracomunitari istituiti nel quadro della politica agricola comune, ai prodotti contemplati dal regolamento n. 48/67/CEE del Consiglio (3);

— la decisione della Commissione del 19 maggio 1967 recante l'estensione del campo di applicazione della sua decisione del 17 luglio 1962 che aveva costituito dei metodi di cooperazione amministrativa speciali per l'applicazione dei prelievi intracomunitari istituiti nel quadro della politica agricola comune, alle merci contemplate dal regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio (4);

— la decisione della Commissione del 30 giugno 1967, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa atti ad assicurare la libera circolazione dei prodotti dei settori dei cereali, della carne di maiale, delle uova e della carne di pollame (5);

— la decisione della Commissione del 3 luglio 1967 recante estensione del campo di applicazione della sua decisione del 17 luglio 1962 che aveva istituito dei metodi di cooperazione amministrativa speciali per l'applicazione dei prelievi intracomunitari istituiti nel quadro della politica agricola comune ai semi di colza, di ravizzone e di girasole contemplati dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (6);

— la decisione della Commissione del 20 settembre 1967 relativa ai metodi di cooperazione amministrativa atti ad assicurare la libera circolazione del riso (7);

— la decisione della Commissione del 17 ottobre 1967 relativa alle modalità di utilizzazione del certificato DD 4 all'atto di alcuni scambi di prodotti agricoli (8);

— la decisione della Commissione del 13 agosto 1968 relativa ai metodi di cooperazione amministrativa atti ad assicurare la libera circolazione dei prodotti del settore dello zucchero, del latte e dei prodotti lattieri e della carne bovina (9);

2. A titolo transitorio, le decisioni restano applicabili per quanto riguarda:

— gli effetti dei certificati per la circolazione delle merci rilasciati prima del 1° gennaio 1970,

— il rilascio e gli effetti dei certificati per la circolazione delle merci relativi alle merci che, conformemente all'articolo 62, paragrafo 2, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 542/69 sono spediti, fino al 10 gennaio 1970 compreso, sotto una procedura diversa da quella del transito comunitario interno.

Articolo 7

Gli Stati membri applicano la presente decisione a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 6 del 21. 10. 1965, pag. 49/65.
(2) GU n. 210 del 18. 11. 1966, pag. 3593/66.
(3) GU n. 91 del 12. 5. 1967, pag. 1778/67.
(4) GU n. 100 del 30. 5. 1967, pag. 1985/67.
(5) GU n. 150 del 12. 7. 1967, pag. 9.
(6) GU n. 180 del 3. 8. 1967, pag. 12.
(7) GU n. 248 del 13. 10. 1967, pag. 3.
(8) GU n. 258 del 25. 10. 1967, pag. 15.
(9) GU n. L 206 del 17. 8. 1968, pag. 19.

D.D.3

CEE EWG EEG

CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG

CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto .....

(cognome e nome, ragione sociale, e indirizzo completo dell'esportatore)

....., esportatore delle merci descritte qui di seguito:

N. d'ordine	COLLI (1)		Descrizione particolareggiata delle merci	Numero della tariffa	Peso lordo (in kg)	Peso netto (in kg) o altre misure (hl, m^3, ecc.)
	Marche e Numeri	Numero e specie				
1	2	3	4	5	6	7

Numero totale dei colli (col. 3): .....

e quantità totali (col. 6): ..... (in tutte lettere)

dichiara che le merci sopradescritte si trovano a ..... nelle condizioni richieste per ottenere il rilascio del presente certificato.

Luogo di carico: .....

Documento di trasporto del ..... N. .....

Paese di destinazione delle merci al momento dell'esportazione: .....

Fatto a ..... il ..... 19.....

.....

(Firma dell'esportatore)

(1) Per le merci alla rinfusa, indicare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone, la targa del veicolo.

PARTE RISERVATA ALLA DOGANA DELLO STATO MEMBRO D'ESPORTAZIONE

CONSTATAZIONI DELLA DOGANA E INDICAZIONE DEI MEZZI D'IDENTIFICAZIONE (1)

Si attesta la conformità.

Bolletta d'esportazione Mod. ..... N. ..... del .....

Dogana di .....

Fatto a ..... Il ..... 19.....

Timbro della Dogana

.....

(Firma del Funzionario)

(1) *La Dogana d'esportazione riporta su questo quadro tutte le constatazioni effettuate e che risultano di natura tale da potere facilitare il riconoscimento dell'identità delle merci. Ove occorra, vi sarà fatta menzione delle misure speciali cui è stato fatto ricorso (l'apposizione di contrassegni, timbrature, ecc.).*

Gli spazi rimasti in bianco dovranno essere annullati in modo da rendere impossibile qualsiasi ulteriore utilizzazione.

RICHIESTA DI CONTROLLO DEL PRESENTE CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE D. D. 3

Il sottoscritto, Funzionario doganale, sollecita il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato di circolazione D. D. 3.

Timbro della Dogana

A ....., il .....

.....

(Firma del Funzionario)

ESITO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal sottoscritto, Funzionario doganale, ha permesso di constatare che il presente certificato di circolazione D. D. 3:

1. È stato regolarmente rilasciato dall'Ufficio doganale indicato e che i dati contenutivi sono esatti (1).
2. Non risponde alle condizioni d'autenticità e regolarità richieste (vedi i rilievi che si allegano) (1).

Timbro della Dogana

A ....., il .....

.....

(Firma del Funzionario)

(1) Cancellare l'indicazione inutile.